



diritto & religioni

Semestrale
Anno XIX- n. 1-2024
gennaio-giugno

ISSN 1970-5301

37



**LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno XVIII – n. 1-2024
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore fondatore
Mario Tedeschi †

Direttrice
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

A. Albisetti, A. Autiero, R. Balbi, A. Bettetini, F. Bolognini, B. Chelini-Pont, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dammacco, W. Decock, P. Di Marzio, Card. P. Erdő, F. Falchi, M. Ferrante, A. Fuccillo, M. Introvigne, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro †, K. Martens, J. Martínez-Torrón, M. F. Maternini, A. Melloni, C. Mirabelli, M. Minicuci, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, K. Pennington, E. Petit, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò †, M. Ricca, A. Stabellini, P. Szabó, A. Talamanca, E. Tawil, P. Valdrini, C. Ventrella, M. Ventura, F. Zanchini di Castiglionchio, A. Zanotti

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI DIRETTORI SCIENTIFICI

Antropologia culturale M. Minicuci
Diritto canonico P. Szabó, C. Ventrella
Diritti confessionali V. Fronzoni, A. Vincenzo
Diritto ecclesiastico A. Bettetini
Diritto vaticano V. Marano
Sociologia delle religioni e teologia M. Pascali
Storia delle istituzioni religiose O. Condorelli

Parte II

SETTORI RESPONSABILI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa G. Bianco, F. Di Prima, F. Balsamo, C. Gagliardi
Giurisprudenza e legislazione canonica e vaticana S. Carmignani Caridi, M. Carni, E. Giarnieri, P. Palumbo, P. Stefani
Giurisprudenza e legislazione civile A. Micciché, Raffaele Santoro, Roberta Santoro
Giurisprudenza e legislazione costituzionale e comunitaria G. Chiara, C. M. Pettinato, I. Spadaro
Giurisprudenza e legislazione internazionale S. Testa Bappenheim
Giurisprudenza e legislazione penale V. Maiello
Giurisprudenza e legislazione tributaria L. Caprara, O. Daniele, L. Decimo, F. Vecchi

Parte III

SETTORI RESPONSABILI

Lettere, recensioni, schede, segnalazioni bibliografiche M. d'Arienzo

AREA DIGITALE F. Balsamo, A. Borghi, C. Gagliardi

Comitato dei referees

Prof. Angelo Abignente – Prof. Andrea Bettetini – Prof.ssa Geraldina Boni – Prof. Salvatore Bordonali – Prof. Mario Caterini – Prof. Antonio Giuseppe Maria Chizzoniti – Prof. Orazio Condorelli – Prof. Pierluigi Consorti – Prof. Raffaele Coppola – Prof. Giuseppe D’Angelo – Prof. Carlo De Angelo – Prof. Pasquale De Sena – Prof. Saverio Di Bella – Prof. Francesco Di Donato – Prof. Olivier Echappè – Prof. Nicola Fiorita – Prof. Antonio Fuccillo – Prof.ssa Chiara Ghedini – Prof. Ivàn Ibàn – Prof. Pietro Lo Iacono – Prof. Carlo Longobardo – Prof. Dario Luongo – Prof. Ferdinando Menga – Prof.ssa Chiara Minelli – Prof. Agustin Motilla – Prof. Vincenzo Pacillo – Prof. Salvatore Prisco – Prof. Federico Maria Putaturo Donati – Prof. Francesco Rossi – Prof.ssa Annamaria Salomone – Prof. Pier Francesco Savona – Prof. Lorenzo Sinisi – Prof. Patrick Valdrini – Prof.ssa Carmela Ventrella – Prof. Marco Ventura – Prof.ssa Ilaria Zuanazzi.

Direzione e Amministrazione:

Luigi Pellegrini Editore srl
Via Luigi Pellegrini editore, 41 – 87100 Cosenza
Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it
Sito web: www.pellegrinieditore.it

Direzione scientifica e redazione

I Cattedra di Diritto ecclesiastico Dipartimento di Giurisprudenza
Università degli Studi di Napoli Federico II
Via Porta di Massa, 32 Napoli – 80133
Tel. 338-4950831
E-mail: dirittoereligioni@libero.it
Sito web: rivistadirittoereligioni.com
Indirizzo web rivista: rivistadirittoereligioni.com

Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.
Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01
ISSN 1970-5301

Classificazione Anvur:

La rivista è collocata in fascia “A” nei settori di riferimento dell’area 12 – Riviste scientifiche.

Diritto e Religioni

Rivista Semestrale

Abbonamento cartaceo annuo 2 numeri:

per l'Italia, € 75,00

per l'estero, € 120,00

un fascicolo costa € 40,00

i fascicoli delle annate arretrate costano

per l'Italia, € 50,00

per l'estero, € 60,00

Abbonamento digitale (Pdf) annuo 2 numeri, € 50,00

un fascicolo (Pdf) costa, € 30,00

È possibile acquistare singoli articoli in formato pdf al costo di € 10,00 al seguente link: <https://www.pellegrinieditore.it/singolo-articolo-in-pdf/>

Per abbonarsi o per acquistare fascicoli arretrati rivolgersi a:

Luigi Pellegrini Editore srl

Via De Rada, 67/c – 87100 Cosenza

Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672

E-mail: info@pellegrinieditore.it

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:

– bonifico bancario Iban IT82S0103088800000001259627 Monte dei Paschi di Siena

– acquisto sul sito all'indirizzo: <https://www.pellegrinieditore.it/diritto-e-religioni/>

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l'anno riceve i numeri arretrati. Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l'anno successivo. Decorso tale termine, si spediscono solo contro rimessa dell'importo.

Per cambio di indirizzo allegare alla comunicazione la targhetta-indirizzo dell'ultimo numero ricevuto.

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.

La collaborazione è aperta a tutti gli studiosi, ma la Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio la pubblicazione degli articoli inviati.

Gli autori degli articoli ammessi alla pubblicazione, non avranno diritto a compenso per la collaborazione. Possono ordinare estratti a pagamento.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

L'Archivio degli indici della Rivista e le note redazionali sono consultabili sul sito web: rivistadirittoereligioni.com

Criteri per la valutazione dei contributi

I contributi sono sottoposti a valutazione.

Di seguito si riportano le modalità attuative.

Tipologia – È stata prescelta la via del *referee* anonimo e doppiamente cieco. L'autore non conosce chi saranno i valutatori e questi non conoscono chi sia l'autore. L'autore invierà il contributo alla Redazione in due versioni, una identificabile ed una anonima, esprimendo il suo consenso a sottoporre l'articolo alla valutazione di un esperto del settore scientifico disciplinare, o di settori affini, scelto dalla Direzione in un apposito elenco.

Criteri – La valutazione dello scritto, lungi dal fondarsi sulle convinzioni personali, sugli indirizzi teorici o sulle appartenenze di scuola dell'autore, sarà basata sui seguenti parametri:

- originalità;
- pertinenza all'ambito del settore scientifico-disciplinare IUS 11 o a settori affini;
- conoscenza ed analisi critica della dottrina e della giurisprudenza;
- correttezza dell'impianto metodologico;
- coerenza interna formale (tra titolo, sommario, e *abstract*) e sostanziale (rispetto alla posizione teorica dell'autore);
- chiarezza espositiva.

Doveri e compiti dei valutatori – Gli esperti cui è affidata la valutazione di un contributo:

- trattano il testo da valutare come confidenziale fino a che non sia pubblicato, e distruggono tutte le copie elettroniche e a stampa degli articoli ancora in bozza e le loro stesse relazioni una volta ricevuta la conferma dalla Redazione che la relazione è stata ricevuta;
- non rivelano ad altri quali scritti hanno giudicato; e non diffondono tali scritti neanche in parte;
- assegnano un punteggio da 1 a 5 – sulla base di parametri prefissati – e formulano un sintetico giudizio, attraverso un'apposita scheda, trasmessa alla Redazione, in ordine a originalità, accuratezza metodologica, e forma dello scritto, giudicando con obiettività, prudenza e rispetto.

Esiti – Gli esiti della valutazione dello scritto possono essere: (a) non pubblicabile; (b) non pubblicabile se non rivisto, indicando motivamente in cosa; (c) pubblicabile dopo qualche modifica/integrazione, da specificare nel dettaglio; (d) pubblicabile (salvo eventualmente il lavoro di *editing* per il rispetto dei criteri redazionali). Tranne che in quest'ultimo caso l'esito è comunicato all'autore a cura della Redazione, nel rispetto dell'anonimato del valutatore.

Riservatezza – I valutatori ed i componenti della Direzione, del Comitato scientifico e della Redazione si impegnano al rispetto scrupoloso della riservatezza sul contenuto della scheda e del giudizio espresso, da osservare anche dopo l'eventuale pubblicazione dello scritto. In quest'ultimo caso si darà atto che il contributo è stato sottoposto a valutazione.

Valutatori – I valutatori sono individuati tra studiosi fuori ruolo ed in ruolo, italiani e stranieri, di chiara fama e di profonda esperienza del settore scientifico-disciplinare IUS 11 o che, pur appartenendo ad altri settori, hanno dato ad esso rilevanti contributi.

Vincolatività – Sulla base della scheda di giudizio sintetico redatta dai valutatori il Direttore decide se pubblicare lo scritto, se chiederne la revisione o se respingerlo. La valutazione può non essere vincolante, sempre che una decisione di segno contrario sia assunta dal Direttore e da almeno due componenti del Comitato scientifico.

Eccezioni – Il Direttore, o il Comitato scientifico a maggioranza, può decidere senza interpellare un revisore:

- la pubblicazione di contributi di autori (stranieri ed italiani) di riconosciuto prestigio accademico o che ricoprono cariche di rilievo politico-istituzionale in organismi nazionali, comunitari ed internazionali anche confessionali;
- la pubblicazione di contributi già editi e di cui si chieda la pubblicazione con il permesso dell'autore e dell'editore della Rivista;
- il rifiuto di pubblicare contributi palesemente privi dei necessari requisiti di scientificità, originalità, pertinenza.

INDICE

Parte I

Diritto Canonico

GIUSEPPE BATURI

Stato e Chiesa a 40 anni dalla firma del Concordato 29

ENRICO GIARNIERI

*Universalità' della giurisdizione ecclesiastica e matrimonio concordatario:
l'esperienza della Segnatura Apostolica* 41

ANTONIO FABRIZIO PAPA

*Il Collegio episcopale come rappresentazione dinamica in forma
di relazioni giuridiche* 55

FRANCESCO SALVATORE REA

*Tutela giuridica dell'indagato e disfunzioni patologiche nella prævia
investigatio. Anamnesi, diagnosi e prognosi tra esercizi sinodali
di razionalità procedimentale e scenari de iure condendo* 96

ANDREA RIPA

*La giustizia come riparazione e rigenerazione nel processo canonico
di nullità matrimoniale. Responsabilità degli Operatori del Tribunale
e degli Avvocati* 201

Diritto Ecclesiastico

ANTONIO ANGELUCCI

*Human Fraternity and Sustainable Development in the 2030 Horizon:
Theological Perspectives vs Geopolitical Strategies?* 225

SIMONA ATTOLLINO

Beni culturali di interesse religioso: territorio e forme di bilateralità 237

BRIGITTA MARIECLAIRE CATALANO

*Female Genital Mutilation, Between Religious Practices and Cultural
Traditions: the Case of The Gambia* 253

STEFANIA DAZZETTI

*Un pluralismo controverso. Caratteri e criticità del sistema
educativo israeliano* 265

VITO GASSI

*Pluralismo confessionale e cooperazione allo sviluppo sostenibile
nell'Africa subsahariana: prime riflessioni sul caso del Camerun* 280

LUIGI LACROCE

*Il patrimonio culturale della Chiesa cattolica tra diritto canonico
e diritto statale: il sistema normativo* 294

YARU LI	
<i>New perspectives on marriage in Chinese and Japanese law - same-sex marriage</i>	325
SALVATORE MANZO	
<i>La tutela del sentimento religioso nella comunicazione commerciale: considerazioni a margine del “Caso Amica Chips” (Comitato di Controllo I.a.p., Ingiunzione 7/2024)</i>	350
PAOLO PALUMBO	
<i>Sana cooperatio e bilateralità nella missione della Chiesa cattolica: evoluzioni, trasformazioni e prospettive</i>	376
TIZIANO RIMOLDI	
<i>Un case study nelle intese ex art. 8, comma 3, della Costituzione: l’Istituto avventista di cultura biblica</i>	428
Focus - European Convention on Human Rights. 30 years of the European Convention on Human Rights in Hungary. Freedom of religion or belief in the 70 years of the European Convention on Human Rights	
MARIA D’ARIENZO	
<i>State restrictions on the right to religious freedom in the ECHR case-law</i>	471
FABIO FRANCESCHI	
<i>Religion in politics and the role of religious parties in the European democratic process</i>	483
DAVID KOBEL	
<i>End-of-life decisions in connection with Article 9 in the practice of ECtHR</i>	510
VINCENZO PACILLO	
<i>Sustainable secularism as a tool for managing religious diversity: a framework for European Democracies (and for the industrial relations) in the perspective of European jurisprudence and Robert Audi’s theory</i>	520
MARIA CHIARA RUSCAZIO	
<i>The proof of religious convictions in the caselaw of the European Court of Human Rights</i>	553
BALÁZS SCHANDA	
<i>The Impact of the Jurisprudence of the European Court of Human Rights on Church-State Relations in Europe</i>	567
ELENI VARVAROUI	
<i>The Greek case law of the European Court of Human Rights regarding freedom of religion</i>	582
Diritti Confessionali	
BASSIRA HUSSEN	
<i>Political Islam and Secularism: Insights from the Hamburg Demonstrations and Beyond</i>	590

NICO SPUNTONI	
<i>Le minoranze cristiane del Medio Oriente nelle Primavere arabe</i>	608

Diritto Vaticano

ALESSANDRO DIDDI	
<i>Il processo penale vaticano e le garanzie del 'giusto processo'.</i>	
<i>Riflessioni a margine di una recente sentenza del Tribunale vaticano</i>	629
FRANCESCO VISCOME	
<i>Il Processo civile vaticano</i>	650

Storia delle istituzioni religiose e dei rapporti tra Diritto e Religioni

FERRUCCIO MARADEI	
<i>Sinodi diocesani e concili provinciali nelle opere di Giovanni Battista De Luca</i>	669

Argomenti, dibattiti, cronache

ALESSANDRO ALBISETTI	
<i>Napoleone all'Elba</i>	686
RAFFAELE COPPOLA	
<i>Unità e universalità nella prospettiva della Terza Roma</i>	692
SARA LUCREZI	
<i>Quirinus, curiae, Quirites, ius Quiritium. Quirinus come "dio civico"</i>	702
RAFFAELE SANTORO	
<i>Santa Sede, algoretica e intelligenza artificiale: dalla Rome Call for AI Ethics al G7</i>	714

In ricordo

ANDREA BETTETINI	
<i>Gaetano Lo Castro, un Maestro</i>	733

Parte II

Giurisprudenza e legislazione amministrativa	741
---	-----



- *Presentazione*
- *Consiglio di Stato, Sezione Quinta, sentenza 8 gennaio 2024, n. 258*
(Comunità di Bose - Non riconducibilità dell'attività di ospitalità nell'alveo di quelle ricettive)
- *Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, Sez. giurisdizionale, sentenza 22 gennaio 2024, n. 51*

(Enti ecclesiastici - Oneri di urbanizzazione - Inapplicabilità dell'esenzione)
 - *Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima Stralcio, sentenza 20 febbraio 2024, n. 3399*
 (Ministri di culto acattolico - diniego istanza di approvazione governativa per insussistenza del requisito numerico - Non violazione dell'art. 19 Cost.)
 - *Consiglio di Stato, Sezione Seconda, sentenza 18 marzo 2024, n. 2567*
 (Simboli religiosi negli edifici pubblici - Ordinanza sindacale contingente ed urgente di affissione del crocifisso - Illegittimità per difetto di attribuzione)
 - *Consiglio di Stato, Sezione Seconda, ordinanza 21 marzo 2024, n. 1026*
 (Pianificazione urbanistica - libertà di culto - obbligo dell'Amministrazione di adottare misure interinali alternative in contraddittorio con gli interessati)
 - *Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione Prima, sentenza 7 maggio 2024, n. 442*
 (Ministri di culto acattolico - Diniego permesso di soggiorno per motivi religiosi – Legittimo)

Giurisprudenza e legislazione canonica e vaticana

743



- *Presentazione*

LEGISLAZIONE CANONICA

- *Lettera Apostolica in forma di "Motu Proprio" del Sommo Pontefice Francesco circa i limiti e le modalità dell'ordinaria amministrazione (16 gennaio 2024)*
 - *Nota del Dicastero per la Dottrina della Fede "Gestis verbisque" sulla validità dei Sacramenti (2 febbraio 2024)*
 - *Chirografo del Santo Padre sulla collaborazione tra i Dicasteri della Curia Romana e la Segreteria Generale del Sinodo (16 febbraio 2024)*
 - *Lettera Apostolica in forma di "Motu Proprio" del Sommo Pontefice Francesco "Munus Tribunalis" con la quale viene modificata la Lex Propria Supremi Tribunalis Signaturae Apostolicae del 21 giugno 2008 (28 febbraio 2024)*
 - *Chirografo di Sua Santità Francesco per l'approvazione dello Statuto e del Regolamento del Capitolo della Basilica Papale di Santa Maria Maggiore (19 marzo 2024)*
 - *Rescriptum ex Audientia Sanctissimi sui Canonici e Coadiutori del Capitolo di Santa Maria Maggiore (19 marzo 2024)*
 - *Dichiarazione del Dicastero per la Dottrina della Fede "Dignitas infinita" circa la dignità umana (2 aprile 2024)*
 - *Bolla di Indizione del Giubileo Ordinario dell'Anno 2025 "Spes non confundit" (9 maggio 2024)*

- *Norme sulla Concessione dell'Indulgenza durante il Giubileo Ordinario dell'Anno 2025 indetto da Sua Santità Papa Francesco* (13 maggio 2024)
- *Norme del Dicastero per la Dottrina della Fede per procedere nel discernimento di presunti fenomeni soprannaturali* (17 maggio 2024)

GIURISPRUDENZA ROTALE

- *Tribunale Apostolico della Rota Romana, Coram Salvatori, decr. 2 marzo 2023*
con nota di

ODILIA DANIELE

- *Sull'applicabilità del can. 1680, § 2 agli appelli contro le sentenze negative (pro validitate)*

754

LEGISLAZIONE VATICANA

- *Lettera Apostolica in forma di "Motu Proprio" del Sommo Pontefice Francesco con la quale vengono modificati e integrati il Motu Proprio "sulla trasparenza, il controllo e la concorrenza nelle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano" del 19 maggio 2020, e le relative "Norme" e "Tutela giurisdizionale"* (16 gennaio 2024)
- *Decreto del Sommo Pontefice Francesco relativo alla pubblicazione di provvedimenti normativi nello Stato della Città del Vaticano* (16 gennaio 2024)
- *Lettera Apostolica in forma di "Motu Proprio" del Sommo Pontefice Francesco recante modifiche alla Legge sull'ordinamento giudiziario, alla Legge recante disposizioni per la dignità professionale e il trattamento economico dei magistrati ordinari del Tribunale e dell'Ufficio del Promotore di giustizia e al Regolamento Generale del Fondo Pensioni* (27 marzo 2024)
- *Decreto N. DCLII del Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano recante "Disposizioni speciali in materia di affidamento dei contratti pubblici relativi all'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere per il Giubileo 2025"* (22 aprile 2024)
- *Decreto N. DCLVII della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano con il quale viene promulgato il Regolamento Generale sulla protezione dei Dati personali* (30 aprile 2024)
- *Lettera Apostolica in forma di "Motu Proprio" «Fratello Sole» del Sommo Pontefice Francesco* (21 giugno 2024)

Giurisprudenza e legislazione civile

768



- *Presentazione*

- *Corte di Cassazione, Sezione Seconda Civile, ordinanza 15 febbraio 2024, n. 4207*

(edificio di culto, vincolo di destinazione, FEC, art. 831 c.c., deputatio ad cultum)

- *Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, ordinanza 20 marzo 2024, n. 7519*
(regolamento di competenza, pregiudizialità tecnica, separazione, giudizio ecclesiastico, nullità matrimoniale)

- *Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, ordinanza 2 aprile 2024, n. 8627*
(ente di beneficenza, consiglio di amministrazione, ente ecclesiastico, IPAB, natura pubblicistica)

- *Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, ordinanza 12 aprile 2024, n. 9934*
(art. 129bis c.c., risarcimento, obbligo di fedeltà, nullità matrimoniale, tribunale ecclesiastico, mala fede)

- *Corte di Cassazione, Sezione Lavoro Civile, ordinanza 12 aprile 2024, n. 9988*
(insegnamento della religione cattolica, stabilizzazione, risarcimento, danno da violazione di direttiva UE)

- *Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, ordinanza 30 aprile 2024, n. 11700*
(status di rifugiato, persecuzione, libertà di culto, Repubblica Popolare Cinese)

- *Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, ordinanza 16 maggio 2024, n. 13570*
(scelta educativa, minorenni, conflitto coniugale, scuola privata cattolica, laicità)

- *Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, ordinanza 27 maggio 2024, n. 14739*
(delibazione, sentenza ecclesiastica, convivenza ultratriennale, ordine pubblico)

- *Corte di Cassazione, Sezione Lavoro Civile, ordinanza 3 giugno 2024, n. 15453*
(ripetizione d'indebito, pensione ai superstiti, ministro di culto, Tavola Valdese, previdenza)

- *Corte di Cassazione, Sezione Lavoro Civile, ordinanza 12 giugno 2024, n. 16319*
(mansioni, inquadramento, sacrista, CCNL)

Giurisprudenza costituzionale, eurounitaria e CEDU

770



- *Presentazione*

- *Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Sezione Prima, 1° febbraio 2024, caso Sardar Babayev c. Azerbaijan, ricorsi nn. 34015/17 e 26896/18*

(Libertà di culto - formazione del clero - misure cautelari - trattamenti degradanti - sicurezza pubblica - scuole islamiche nazionali)

- *Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Sezione Quarta, 6 febbraio 2024, caso Hamzayan c. Armenia, ricorso n. 43082/14*

(Proselitismo - discussione religiosa - principio di legalità - sanzioni amministrative)

- Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Sezione Dodicesima, 13 febbraio 2024, caso *Executief van de Moslims van België e altri c. Belgio*, ricorso n. 16760/22 (Pratiche alimentari - macellazione rituale - violenza sugli animali - ordine pubblico - uguale trattamento)
- Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Sezione Quarta, 5 marzo 2024, caso *Föderation der Aleviten Gemeinden in Österreich c. Austria*, ricorso n. 64220/19 (Registrazione di confessione religiosa - procedimento amministrativo - rapporti interconfessionali - aleviti)
- Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Sezione Seconda, 12 marzo 2024, caso *Kanatli c. Türkiye* n. 18382/15 (Servizio militare-servizio alternativo - obiezione di coscienza - vuoto legislativo)
- Corte costituzionale, sentenza 18 gennaio 2024, n. 5 (Adozione di maggiorenni – Famiglia – Diritto al rispetto della propria identità personale)
- Corte costituzionale, sentenza 26 gennaio 2024, n. 10 (Dignità del detenuto – Rieducatività della pena – Affettività coniugale)
- Corte costituzionale, sentenza 22 aprile 2024, n. 66 (Matrimonio – Unione civile – Effetti della rettificazione anagrafica del sesso)

Giurisprudenza e legislazione internazionale

772



- Presentazione

SIMBOLI RELIGIOSI

- *Municipio di Varsavia*, ordinanza 822/2024 (POLONIA)
(crocifissi – laicità dello Stato – neutralità della Pubblica Amministrazione)
- *Louisiana*, legge HB 71/2024, del 19 giugno 2024 (USA)
(Dieci Comandamenti – Van Orden – scuola pubblica)

CHIESA CATTOLICA

- *Tribunal judiciaire de Lorient*, n. RG 23/01468, del 3 aprile 2024 (FRANCIA)
(diritto canonico – responsabilità civile – risarcimento del danno esistenziale)
- *Wisconsin, Supreme Court, affaire 'Catholic Charities Bureau, Inc. vs State of Wisconsin Labor and Industry Review Commission'*, 14 marzo 2024 (USA)
(attività di religione e di culto – tassazione – proselitismo)

CHIESA EVANGELICA

- *BAG*, n. 8/azr/318/22, del 25 gennaio 2024 (GERMANIA)
(enti ecclesiastici – enti pubblici – discriminazione)

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE A SCUOLA

- *Indiana*, Legge sull'istruzione religiosa, HB 1137, del 13 marzo 2024 (USA)

(scuola pubblica – istruzione religiosa – scelta dei genitori)

TUTELA DELLA PRIVACY

- *British Columbia, affaire 'Vabuolas vs British Columbia', British Columbia Superior Court, n. 2024/27, dell'8 gennaio 2024 (CANADA)* (libertà religiosa – Testimoni di Geova – dati sensibili)

ISLAM

- *Affaire 'Mubarak Ahmad Sani vs Pakistan', Pakistan Supreme Court, 6 febbraio 2024 (PAKISTAN)*

(Corano – irretroattività – libertà religiosa)

Hawaii, affaire 'Long vs Sugai', 2d Circuit Appeal Court, 5 febbraio 2024 (USA)

(Ramadan – libertà religiosa – carceri)

LIBERTÀ RELIGIOSA

- *United States Court of Appeals for the Ninth Circuit, affaire 'Apache Stronghold vs United States', 1 marzo 2024 (USA)*

(religioni di minoranza – Apaches – eguaglianza)

- *Utah, Exercise of Religion Amendments Bill, SB150, 22 febbraio 2024 (USA)*

(discriminazioni – inviolabilità – diritti pregressi)

- *Tennessee, legge HB878, del 22 febbraio 2024 (USA)*

(matrimonio – obiezione di coscienza – stato civile)

SEPARAZIONE FRA STATO E CHIESA

- *Corte suprema del Mississippi, affaire 'Melton vs Union Hill Missionary Baptist Church', 11 gennaio 2024 (USA)*

(interna corporis – autogestione – principio di non interferenza)

EBRAISMO

- *Bristol Employment Tribunal, affaire 'Miller vs University of Bristol', 31 gennaio 2024 (UK)*

(antisionismo – filosofia – opinioni)

- *Indiana, House Bill 1002, dell'8 marzo 2024 (USA)*

(scuole pubbliche – Israele – antisionismo)

Giurisprudenza e legislazione penale

776



- *Presentazione*

- *Corte di Cassazione, Sezione Terza penale, 11 gennaio 2024, n. 1253*

(Delitti contro il sentimento religioso – Turbamento di funzioni religiose del culto di una confessione religiosa – Rilevanza delle condotte)

- *Corte di Cassazione, Sezione Terza penale, sentenza 7 marzo 2024, n. 3981*

(Libertà di espressione - Critica giornalistica - Discorso pubblico - Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio di persone - Aggravante della

finalità di discriminazione e di odio razziale -Discorso d'odio)
 - Corte di Cassazione, Sezione Sesta penale, 16 maggio 2024, n. 4951
 (Maltrattamenti in famiglia – Finalità educativo-religiosa - Elemento soggettivo – Irrilevanza)

Giurisprudenza e legislazione tributaria

778



- *Presentazione*
- Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, ordinanza 31 gennaio 2024, n. 2877
 (Ires - Istituto diocesano per il sostentamento del clero - agevolazione ex art. 6, primo comma, lett. c) del d.p.r. n. 601 del 1973)
- Corte di Cassazione, Sez. V, ordinanza 22 aprile 2024, n. 10832
 (Ires - ente ecclesiastico - agevolazione ex art. 6, primo comma, lett. c) del d.p.r. n. 601 del 1973 - non spetta)
- Corte di giustizia tributaria di Primo Grado di Udine, Sez. I, sentenza 13 marzo 2024, n. 67 (IMU – enti religiosi)
- Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, ordinanza 8 marzo 2024, n. 6337
 (Ici - enti ecclesiastici - attività di culto - onere della prova - esenzione non spettante)
- Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, sentenza 15 maggio 2024, n. 13415
 (Tari, edifici di culto, onere della prova, esenzione non spettante)
- Corte di giustizia tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIV, sentenza 30 aprile 2024, n. 2895
 (Imu, onere della prova, attività di religione e di culto, esenzione non spettante)
- Corte di giustizia tributaria di secondo grado Lazio, sez. XV, sentenza 23 aprile 2024, n. 2702
 (Tasi, onere della prova, attività di religione e di culto, esenzione spettante)

Parte III

Recensioni

- GIOVANNI BAGNUS, *La relazione possibile tra il processus brevior e l'incapacità matrimoniale. Primi apporti della dottrina e applicazioni in foro canonico*, Marcianum Press, Venezia 2024, pp. 373 (**Giovanni Parise**) 783
- DANIELE FERRARI (ed.), *Orientamento sessuale e libertà religiosa. Percorsi e sfide nel diritto internazionale ed europeo*, il Mulino, Bologna, 2023, pp. 441 (**Ignazio Barbetta**) 786
- EMANUELE TUPPUTI, *Accompagnare, discernere ed integrare verso il bene possibile alla luce di Amoris laetitia*, Rotas, Barletta, 2024 (**Lorenzo Lorusso**) 790

INDEX

Part I

Canon Law

GIUSEPPE BATURI

State and Church 40 years after the signing of the Concordat 29

ENRICO GIARNIERI

*'Universality' of ecclesiastical jurisdiction and marriage concordatary:
the experience of the Apostolic Signatura* 41

ANTONIO FABRIZIO PAPA

*The College of Bishops as a dynamic representation in the form of juridical
relations* 55

FRANCESCO SALVATORE REA

*Suspect's legal protection and pathological dysfunction in the prævia
investigatio. Anamnesis, diagnosis, and prognosis between synodal exercises
of procedural rationality and de iure condendo perspectives* 96

ANDREA RIPA

*Justice as reparation and regeneration in the matrimonial nullity process.
Responsibilities of Tribunal Ministers and Lawyers* 201

Ecclesiastical Law

ANTONIO ANGELUCCI

*Human Fraternity and Sustainable Development in the 2030 Horizon:
Theological Perspectives vs Geopolitical Strategies?* 225

SIMONA ATTOLLINO

Cultural heritage of religious interest: territory and bilateral forms 237

BRIGITTA MARIECLAIRE CATALANO

*Female Genital Mutilation, Between Religious Practices and Cultural
Traditions: the Case of The Gambia* 253

STEFANIA DAZZETTI

*Controversial pluralism. Characters and critical issues in the Israeli
educational system* 265

VITO GASSI

*Confessional pluralism and sustainable development cooperation
in Sub-Saharan Africa: initial reflections on the case of Cameroon* 280

LUIGI LACROCE	
<i>The cultural heritage of the Catholic Church between canon law and state law: the regulatory system</i>	294
YARU LI	
<i>New perspectives on marriage in Chinese and Japanese law - same-sex marriage</i>	325
SALVATORE MANZO	
<i>The protection of religious feeling in commercial communication: considerations on the “Amica Chips Case” (I.a.p. Control Committee, Injunction 7/2024)</i>	350
PAOLO PALUMBO	
<i>Sana cooperatio and bilaterality in the mission of the Catholic Church: evolutions, transformations and perspectives</i>	376
TIZIANO RIMOLDI	
<i>A Case Study in the Agreements Under Article 8(3) of the Constitution: the Istituto Adventista di Cultura Biblica</i>	428
Focus - European Convention on Human Rights. 30 years of the European Convention on Human Rights in Hungary. Freedom of religion or belief in the 70 years of the European Convention on Human Rights	
MARIA D’ARIENZO	
<i>State restrictions on the right to religious freedom in the ECHR case-law</i>	471
FABIO FRANCESCHI	
<i>Religion in politics and the role of religious parties in the European democratic process</i>	483
DAVID KOBEL	
<i>End-of-life decisions in connection with Article 9 in the practice of ECtHR</i>	510
VINCENZO PACILLO	
<i>Sustainable secularism as a tool for managing religious diversity: a framework for European Democracies (and for the industrial relations) in the perspective of European jurisprudence and Robert Audi’s theory</i>	520
MARIA CHIARA RUSCAZIO	
<i>The proof of religious convictions in the caselaw of the European Court of Human Rights</i>	553
BALÁZS SCHANDA	
<i>The Impact of the Jurisprudence of the European Court of Human Rights on Church-State Relations in Europe</i>	567
ELENI VARVAROUI	
<i>The Greek case law of the European Court of Human Rights regarding freedom of religion</i>	582

Religious Laws

BASSIRA HUSSEN

Political Islam and Secularism: Insights from the Hamburg Demonstrations and Beyond 590

NICO SPUNTONI

The Christian minorities of the Middle East in the Arab Spring 608

Vatican Law

ALESSANDRO DIDDI

The Vatican criminal trial and the guarantees of 'fair trial'. Reflections on the sidelines of a recent ruling by the Vatican Tribunal 629

FRANCESCO VISCOME

The Vatican civil trial 650

History of religious institutions and relations between law and religion

FERRUCCIO MARADEI

Diocesan synods and provincial councils in the treatises of Giovanni Battista De Luca 669

Topics, debates, chronicles

ALESSANDRO ALBISETTI

Napoleon on Elba 686

RAFFAELE COPPOLA

Unity and universality in the perspective of the Third Rome 692

SARA LUCREZI

Quirinus, curiae, Quirites, ius Quiritium. Quirinus as "civic god" 702

RAFFAELE SANTORO

Holy See, Algorithms and Artificial Intelligence: from the Rome Call for AI Ethics to the G7 714

In memory

ANDREA BETTETINI

Gaetano Lo Castro, a Master 733

Part II

Administrative Jurisprudence and Legislation 742



- *Presentation*

- *Council of State, Fifth Section, judgement of 8 January 2024, no. 258.*

(Bose Community - Non-attributable hospitality activity to the hospitality sector)

- *Administrative Justice Council for the Sicilian Region, Jurisdictional Section, judgement of 22 January 2024, no. 51*

(Ecclesiastical bodies - Urbanization charges - Inapplicability of the exemption)

- *Latium Regional Administrative Court, First Section Excerpt, judgement of 20 February 2024, no. 3399*

(Non-Catholic ministers of worship - denial of application for government approval due to non-existence of the numerical requirement - Non-violation of art. 19 of the Constitution)

- *Council of State, Second Section, judgement of 18 March 2024, no. 2567*

(Religious symbols in public buildings - Contingent and urgent union order for the posting of the crucifix - Illegitimacy due to lack of attribution)

- *Council of State, Second Section, ordinance of 21 March 2024, no. 1026*

(Urban planning - freedom of worship - obligation of the Administration to adopt alternative temporary measures in consultation with the interested parties)

- *Piedmont Regional Administrative Court, First Section, judgement of 7 May 2024, no. 442*

(Non-Catholic ministers of worship - Refusal of residence permit for religious reasons - Legitimate)

Canonical and Vatican Jurisprudence and Legislation

745



- *Presentation*

CANONICAL LEGISLATION

- *Apostolic Letter in the form of "Motu Proprio" from the Supreme Pontiff Francis regarding the limits and methods of ordinary administration (16 January 2024)*

- *Note from the Dicastery for the Doctrine of the Faith "Gestis verbisque" on the validity of the Sacraments (2 February 2024)*

- *Chirograph of the Holy Father on the collaboration between the Dicasteries of the Roman Curia and the General Secretariat of the Synod (16 February 2024)*

- *Apostolic Letter in the form of "Motu Proprio" of the Supreme Pontiff Francis "Munus Tribunalis" with which the Lex Propria Supremi Tribunalis Signaturae Apostolicae of 21 June 2008 (28 February 2024) is modified*

- *Chirograph of His Holiness Francis for the approval of the Statute and Regulations of the Chapter of the Papal Basilica of Santa Maria Maggiore (19 March 2024)*

- *Rescriptum ex Audientia Sanctissimi on the Canons and Coadjutors of the Chapter of Santa Maria Maggiore (19 March 2024)*

- *Declaration of the Dicastery for the Doctrine of the Faith “Dignitas Infinita” regarding human dignity* (2 April 2024)
- *Bull of Indiction of the Ordinary Jubilee of the Year 2025 “Spes non confundit”* (9 May 2024)
- *Rules on the Granting of Indulgence during the Ordinary Jubilee of the Year 2025 announced by His Holiness Pope Francis* (13 May 2024)
- *Rules of the Dicastery for the Doctrine of the Faith for proceeding in the discernment of alleged supernatural phenomena* (17 May 2024)

ROTAL JURISPRUDENCE

- *Tribunale Apostolico della Rota Romana, Coram Salvatori, decr. 2 March. 2023*
annotated by

ODILIA DANIELE

- *About the applicability of can. 1680, § 2 to appeals against negative sentences (pro validitate)*

754

VATICAN LEGISLATION

- *Apostolic Letter in the form of “Motu Proprio” from the Supreme Pontiff Francis with which the Motu Proprio “on transparency, control and competition in the procedures for awarding public contracts of the Holy See and the Vatican City State are modified and integrated”* of 19 May 2020, and the related “Regulations” and “Jurisdictional protection” (16 January 2024)
- *Decree of the Supreme Pontiff Francis relating to the publication of regulatory provisions in the Vatican City State* (16 January 2024)
- *Apostolic Letter in the form of “Motu Proprio” from the Supreme Pontiff Francis containing amendments to the Law on the judicial system, to the Law containing provisions for the professional dignity and economic treatment of the ordinary magistrates of the Court and of the Office of the Promoter of Justice and to the General Regulations of the Pension Fund* (27 March 2024)
- *Decree No. DCLII of the President of the Governorate of the Vatican City State containing “Special provisions regarding the awarding of public contracts relating to the acquisition of services, supplies, works and works for the Jubilee 2025”* (22 April 2024)
- *Decree No. DCLVII of the Pontifical Commission for Vatican City State with which the General Regulation on the protection of personal data is promulgated* (30 April 2024)
- *Apostolic Letter in the form of “Motu Proprio” «Fratello Sole» of the Supreme Pontiff Francis* (21 June 2024)

Civil Jurisprudence and Legislation

769



- *Presentation*

- *Court of Cassation, Second Civil Section, judgement of 15th February 2024, no. 4207* (building of worship, constraint on use, church owning fund of the Ministry of the Interior, article 831 Civil Code, deputatio ad cultum)

- *Court of Cassation, First Civil Section, judgement of 20th March 2024, no. 7519* (regulation of competence, prior decision, separation, ecclesiastical judgment, matrimonial nullity)

- *Court of Cassation, First Civil Section, judgement of 2nd April 2024, no. 8627* (charitable organization, board of administration, ecclesiastical organization, public nature of entity)

- *Court of Cassation, First Civil Section, judgement of 12th April 2024, no. 9934* (article 129bis Civil Code, compensation, obligation of fidelity, marriage nullity, ecclesiastical court, bad faith)

- *Court of Cassation, Labor Civil Section, judgement of 12th April 2024, no. 9988* (teaching of Catholic religion, stabilization, compensation, damage from violation of EU directive)

- *Court of Cassation, First Civil Section, judgement of 30th April 2024, no. 11700* (refugee status, persecution, freedom of religion, People's Republic of China)

- *Court of Cassation, First Civil Section, judgement of 16th May 2024, no. 13570* (educational choice, minors, marital conflict, Catholic private school, secularism)

- *Court of Cassation, First Civil Section, judgement of 27th May 2024, no. 14739* (law enforcement, ecclesiastical judgment, cohabitation beyond three years, public policy)

- *Court of Cassation, Labor Civil Section, judgement of 3rd June 2024, no. 15453* (undue repayment, survivor's pension, minister of religion, Waldensian Table, welfare)

- *Court of Cassation, Labor Civil Section, judgement of 12th June 2024, no. 16319* (duties, grading, sacristan, collective bargaining agreement)

Constitutional, EU and ECHR Jurisprudence

771



- *Presentation*

- *European Court of Human Rights, First Section, 1st February 2024, case Sardar Babayev v. Azerbaijan, applications nos. 34015/17 e 26896/18*

(Freedom of religion - training of clergy - precautionary measures - degrading treatment - public safety - national Islamic schools)

- *European Court of Human Rights, Fourth Section, 6th February 2024, case Hamzayan v. Armenia, application no. 43082/14*

(Proselytism - religious discussion - principle of legality - administrative sanctions)

- *European Court of Human Rights, Twelfth Section, 13th February 2024, case Exe-*

cutief van de Moslims van België and others v. Belgium, application n. 16760/22
 (Feeding practices - ritual slaughter - violence against animals - public order - equal treatment)
 - *European Court of Human Rights, Fourth Section, 5th March 2024, case Föderation der Aleviten Gemeinden in Österreich v. Austria*, application n. 64220/19
 (Registration of religious confession - administrative procedure - interfaith relations – Alevities)
 - *European Court of Human Rights, Second Chamber, 12 March 2024, case Kanatli v. Türkiye*, No. 18382/15
 (Military service-alternative service - conscientious objection - legislative vacuum)
 - *Constitutional Court, judgment 18 January 2024, no. 5*
 (Adoption of adults - Family - Right to respect for one's personal identity)
 - *Constitutional Court, judgment 26 January 2024, no. 10*
 (Dignity of the prisoner - Re-education of the sentence - Marital affection)
 - *Constitutional Court, sentence 22 April 2024, n. 66*
 (Marriage – Civil union – Effects of sex registry adjustment)

International Jurisprudence and Legislation

774



- *Presentation*

RELIGIOUS SYMBOLS

- *Warsaw City, Ordinance 822/2024 (POLAND)*
 (crucifixes - secularity of the State - neutrality of the Public Administration)
 - *Louisiana, Law HB 71/2024, of 19 June 2024 (USA)*
 (Ten Commandments - Van Orden - public schools)

CATHOLIC CHURCH

- *Tribunal judiciaire de Lorient, No RG 23/01468, 3 April 2024 (FRANCE)*
 (canon law - civil liability - existential damage)
 - *Wisconsin, Supreme Court, affaire 'Catholic Charities Bureau, Inc. vs State of Wisconsin Labor and Industry Review Commission', 14 March 2024 (USA)*
 (activity of religion and worship - taxation - proselytism)

EVANGELICAL CHURCH

- *BAG, No 8/azr/318/22, 25 January 2024 (GERMANY)*
 (ecclesiastical bodies - public bodies - discrimination)

RELIGIOUS INSTRUCTION AT SCHOOL

- *Indiana, Religious Education Act, HB 1137, 13 March 2024 (USA)*
 (public school - religious instruction - parental choice)

PROTECTION OF PRIVACY

- *British Columbia, affaire 'Vabuolas vs British Columbia', British Columbia Superior Court, No. 2024/27, of 8 January 2024 (CANADA)*
(religious freedom - Jehovah's Witnesses - sensitive data)

ISLAM

- *Affaire 'Mubarak Ahmad Sani v. Pakistan', Pakistan Supreme Court, 6 February 2024 (PAKISTAN)*
(Quran - non-retroactivity - religious freedom)
- *Hawaii, affaire 'Long vs Sugai', 2d Circuit Appeal Court, 5 February 2024 (USA)*
(Ramadan - religious freedom - prisons)

RELIGIOUS FREEDOM

- *United States Court of Appeals for the Ninth Circuit, affaire 'Apache Stronghold vs United States', 1 March 2024 (USA)*
(minority religions - Apaches - equality)
- *Utah, Exercise of Religion Amendments Bill, SB150, 22 February 2024 (USA)*
(discrimination - inviolability - prior rights)
- *Tennessee, Bill HB878, 22 February 2024 (USA)*
(marriage - conscientious objection - marital status)

SEPARATION OF CHURCH AND STATE

- *Mississippi Supreme Court, affaire 'Melton vs Union Hill Missionary Baptist Church', 11 January 2024 (USA)*
(interna corporis - self-government - principle of non-interference)

JUDAISM

- *Bristol Employment Tribunal, affaire 'Miller vs University of Bristol', 31 January 2024 (UK)*
(anti-Zionism - philosophy - opinions)
- *Indiana, House Bill 1002, 8 March 2024 (USA)*
(public schools - Israel - anti-Zionism)

Criminal Jurisprudence and Legislation

777



- *Presentation*
- *Court of Cassation, Third Penal Section, 11 January 2024, no. 23915*
(Crimes against religious sentiment - Disturbance of religious functions of the cult of a religious confession - Relevance of the conduct)
- *Court of Cassation, First Penal Section, 7 March 2024, no. 3981*
(Freedom of expression - Journalistic criticism - Public speech - Offenses against a

religious confession by vilifying people - Aggravating the purpose of discrimination and racial hatred - Hate speech)

- *Court of Cassation, Sixth Criminal Section, 16 May 2024, no. 4951*

(Mistreatment in the family - Educational-religious purpose - Subjective element - Irrelevance)

Fiscal Jurisprudence and Legislation

779



- *Presentation*

- *Court of Cassation, Section Tax, ordinance 31 January 2024, no. 2877*

(Ires - Diocesan Institute for the Support of the Clergy - relief pursuant to art. 6, first paragraph, letter c) of Presidential Decree n. 601/1973)

- *Court of Cassation, Section V, ordinance of 22 April 2024, no. 10832*

(IRES - ecclesiastical body - relief pursuant to art. 6, first paragraph, letter c) of Presidential Decree n. 601/1973 - does not apply)

- *First Instance Tax Court of Justice of Udine, Section. I, judgement of 13 March 2024, no. 67*

(IMU – religious bodies)

- *Court of Cassation, Section Tax, ordinance of 8 March 2024, no. 6337*

(ICI - ecclesiastical bodies - religious activities - burden of proof - exemption not due)

- *Court of Cassation, Section Tax, judgement of 15 May 2024, no. 13415*

(Tari - religious buildings - burden of proof - exemption not due)

- *Latium Second Instance Tax Court of Justice, section XIV, judgement of 30 April 2024, no. 2895*

(Imu - burden of proof - religious and cult activities - exemption not due)

- *Latium Second Instance Tax Court of Justice, section XV, judgement of 23 April 2024, no. 2702.*

(Tasi - burden of proof - religious and cult activities - exemption due)

Part III

Reviews

GIOVANNI BAGNUS, *La relazione possibile tra il processus brevior e l'incapacità matrimoniale. Primi apporti della dottrina e applicazioni in foro canonico*, Marcianum Press, Venezia 2024, pp. 373 (**Giovanni Parise**)

783

DANIELE FERRARI (ed.), *Orientamento sessuale e libertà religiosa. Percorsi e sfide nel diritto internazionale ed europeo*, il Mulino, Bologna, 2023, pp. 441

(**Ignazio Barbetta**)

786

EMANUELE TUPPUTI, *Accompagnare, discernere ed integrare verso il bene possibile alla luce di Amoris laetitia*, Rotas, Barletta, 2024 (**Lorenzo Lorusso**)

790

Quirinus, curiae, Quirites, ius Quiritium *Quirinus come “dio civico”*

Quirinus, curiae, Quirites, ius Quiritium *Quirinus as “civic god”*

SARA LUCREZI

RIASSUNTO

Il dio Quirinus, nella storia della religione romana, appare raffigurato come il dio ‘civico’ e ‘politico’ per eccellenza: il dio della civitas, delle curiae, custode della città e rappresentante della totalità dei cittadini. Anche sul piano etimologico si rivela un chiaro nesso tra Quirinus e i Quirites, i primi componenti della civitas. Non risulta fondato però il collegamento tra il dio e un antico ius Quiritium, che, in quanto primo nucleo arcaico dello ius civile, non pare essere effettivamente esistito. Ma lo stretto collegamento del dio con le curiae e i Quirites spiega la sua mancata partecipazione – insieme a Ianus – al processo di ellenizzazione, in quanto il “dio cittadino” doveva continuare ad apparire come una divinità esclusivamente romana.

PAROLE CHIAVE

Quirinus; curiae; civitas; Quirites; ius Quiritium

ABSTRACT

In the history of Roman religion, the god Quirinus appears as the quintessential ‘civic’ and ‘political’ deity: the god of the civitas, the curiae, guardian of the city, and representative of the entirety of its citizens. Even etymologically, there is a clear connection between Quirinus and the Quirites, the first components of the civitas. However, the connection between the god and an ancient ius Quiritium, which, as the first archaic nucleus of civil law, does not seem to have really existed, is not well-founded. Nevertheless, the close association of the god with the curiae and the Quirites explains his lack of participation – along with Janus – in the Hellenization process, as the “city god” was to continue to appear as a deity exclusively Roman.

KEYWORDS

Quirinus; curiae; civitas; Quirites; ius Quiritium

SOMMARIO: 1. “Quirites a Quirino” – 2. Ius Quiritium – 3. Initium civitatis – 4. “Ex iure Quiritium” – 5. Antico e moderno – 6. Un dio solo romano.

1. “Quirites a Quirino”

Quirinus, nella storia della religione romana, risulta costantemente ricordato come il dio “civico” per eccellenza¹. È il dio della *civitas*, dei *Quirites*, delle *curiae*, ove si riunisce pacificamente la cittadinanza; il “dio politico”², il “dio della collettività”³, il “gardien de l’Etat”⁴, il dio della cittadinanza (“Gott der Bürgerschaft”)⁵.

Tale caratteristica, tra l’altro, pare attestata dal fatto che ai *Quirinalia*, detti “*stultorum feriae*”, potevano celebrare la torrefazione del farro tutti coloro che non l’avessero fatto precedentemente, durante i *Fornacalia*, nella propria *curia*⁶. Il dio, nel giorno della sua festa, era onorato da tutti i cittadini di Roma, perché era il dio di tutta la città.

Quirites è la più risalente denominazione dei componenti della *civitas*, esponenti delle antiche *familiae*, che, riunendosi, avrebbero a essa dato vita⁷.

Come scrive, nelle sue *Institutiones*, Giustiniano, i cittadini romani sono chiamati anche *Quirites*, e questo nome deriverebbe, appunto, da quello del dio Quirinus: “*Romani enim a Quirino Quirites appellantur*”⁸. *Quirites*, quindi, sarebbe sinonimo di Romani, e in tal senso il termine appare usato, in diversi passi, dai giuristi di età preclassica e dei primi secoli del principato⁹.

¹ Rinvio, sul punto, al mio volume, di prossima pubblicazione, *Quirinus. Dalle origini a dopo la crisi*. Lithos, Roma, 2024.

² JHON FERGUSON, *The Religions in the Roman Empire*, 1970, ed. it.: *Le religioni nell’impero romano*, Laterza, Roma-Bari, 1974, p. 57.

³ ANDREA CARANDINI, *Cercando Quirino. Traversata sulle onde elettromagnetiche nel suolo del Quirinale*, Einaudi, Torino, 2007, p. 48.

⁴ DANIELLE PORTE, *Romulus-Quirinus, prince et dieu, dieu et princes. Étude sur le personnage de Quirinus et son évolution, des origines à Auguste*, in *ANRW. II. Principat*, 17.1, de Gruyter, Berlin-New York, 1981, p. 333.

⁵ CARL KOCH, *Bemerkungen zum römischen Quirinskult*, in *Zeitschrift für Religions- und Geistesgeschichte*, 5/1, 1953, p. 11.

⁶ Sul punto, per tutti, GEORGES DUMÉZIL, *La Religion romaine archaïque*, I ed.: Payot, Paris, 1966, II ed. Payot, Paris, 1974, ed. it. Rizzoli, Milano, 1977, II ed.: *La religione romana arcaica. Miti, leggende, realtà*, Rizzoli, Milano, 2019.

⁷ Cfr., per tutti, ANTONIO GUARINO, *La rivoluzione della plebe*, Liguori, Napoli 1976, *passim*.

⁸ *Inst.* 1.2.2. Cfr. ANTONIO GUARINO, *Le origini quiritarie. Raccolta di scritti romanistici*, Jovene, Napoli, 1973, p. 171.

⁹ Cfr. ANTONIO GUARINO, *Le origini quiritarie. Raccolta di scritti romanistici*, cit., *passim*.

Come ha scritto Mario Lentano, *Quirites* sarebbe però un termine più “marcato” di “Romani”, in quanto indicherebbe specificamente “gli uomini di Roma nella loro veste di cittadini, in quanto cioè coinvolti nella vita pubblica della città e titolari di diritti riconosciuti, ma anche in quanto legati gli uni agli altri da una rete di solidarietà interpersonale che li spinge a condividere le reciproche sorti”: *I due miti di Quirino. L’identità vegetale di un dio romano*, in *Classica Vox. Rivista di Studi Umanistici*, 3, 2021, pp. 111-128.

L'etimologia proposta da Giustiniano appare opposta a quella sostenuta da Ovidio¹⁰, secondo cui sarebbero stati i *Quirites* a dare il loro nome a Romulus, chiamandolo, dopo la sua morte e divinizzazione, Quirinus. E nello stesso senso di Ovidio è anche l'etimologia proposta da Terenzio Varrone: *Quirinus a Quiritibus*¹¹.

Tra le due opposte derivazioni (che, ovviamente, appartengono a tre epoche molto diverse) sembrerebbe doversi dare preferenza a quella proposta prima da Varrone e poi da Ovidio, per la sua precedenza cronologica. Ciò che conta porre in rilievo è piuttosto il nesso inequivocabile, da ambedue emergente, tra Quirinus e *Quirites*, il nome che sarebbe stato dato, anticamente, ai primi cittadini di Roma. Un collegamento che, indubbiamente, induce a confermare l'idea che Quirinus sia stato considerato il dio cittadino, protettore della città e dei suoi abitanti.

L'affermazione di Giustiniano, come abbiamo notato, va verosimilmente inquadrata nella cornice propagandistica e teologica del VI secolo, secondo la quale anche la storia politeista di Roma avrebbe avuto una funzione salvifica, in quanto preparatoria dell'avvento dell'impero cristiano, voluto da Dio. Gli antichi Romani politeisti avrebbero preso il loro nome dal dio protettore della città, ma già allora la storia di Roma era parte della storia cristiana della salvezza universale, e il dio Quirinus non era che una pedina nelle mani del "vero" Dio cristiano. Al di là di ciò, la pretesa, discutibile equivalenza dei termini *Romani* e *Quirites* ("*Romani... Quirites appellantur*") non può essere ritenuta un'invenzione dei compilatori di Giustiniano, quanto, piuttosto, una semplificazione del senso dell'antica, controversa formula "*Populus Romanus Quirites*".

2. *Ius Quiritium*

Può essere interessante, al riguardo, analizzare più compiutamente la definizione giustiniana, la quale, nel proporre la derivazione di *Quirites* da Quirinus, e l'equivalenza di *Romani* e *Quirites*, la affianca a un'altra equiparazione, che viene esposta subito prima, a spiegazione e giustificazione della seconda, e che riguarda la definizione dello *ius*. Il diritto che è usato dai Romani, spiega l'imperatore, è chiamato, in quanto tale, "*ius civile Romanorum*", o anche "*ius Quiritium*", giacché usato dai Quiriti¹². Non solo, quindi, Romani e *Quirites*

¹⁰ *Fasti*, II.479.

¹¹ L.L. V.73. Cfr. ANDRÉ MAGDELAIN, *Quirinus et le droit*. ("*spolia opima*", "*ius fetiale*", "*ius Quiritium*"), in *MEFRA* 96/1, 1984, p. 19.

¹² *Inst.* I.2.2: *ius, quo populus Romanus utitur, ius civile Romanorum appellamus, vel ius Quiritium*,

sarebbero sinonimi, ma anche “*ius civile Romanorum*” sarebbe sinonimo di “*ius Quiritium*”.

Ma tale concatenazione logica, che assume grande rilievo ai fini della configurazione civica del dio, appare decisamente fragile, e non solo per la gratuità della derivazione di *Quirites* da *Quirinus*, e della doppia assimilazione *Romani-Quirites* e *ius civile Romanorum-ius Quiritium*, ma, soprattutto, per la grande opinabilità del concetto di *ius Quiritium*, il diritto dei *Quirites*, posto alla base della complessiva argomentazione, e che rinvia a qualcosa che, probabilmente, non è mai esistito¹³.

L'equivalenza tracciata da Giustiniano, secondo cui lo *ius Quiritium* sarebbe sinonimo del vecchio *ius civile Romanorum*, il diritto esclusivo dei soli cittadini romani (giacché essi sarebbero stati anche chiamati *Quirites*, avendo ricavato tale nome dal loro dio cittadino), non trova alcun riscontro, ed è presumibilmente frutto di una lettura storica del tutto lontana dalla realtà dei fenomeni richiamati.

È stato infatti supposto che lo *ius Quiritium* rappresentasse un arcaico sistema giuridico (che sarebbe andato perduto, e di cui le fonti avrebbero conservato unicamente alcune tracce isolate)¹⁴ vigente tra VIII e VI sec., che sarebbe stato poi assorbito dallo *ius civile Romanorum*. È stato però notato che la locuzione *ius Quiritium* si ritrova esclusivamente all'interno di formule processuali relative alla rivendicazione di diritti assoluti *erga omnes* – come la *patria potestas*, esercitata sui sottoposti al *pater familias*, il *mancipium* e il *dominium ex iure Quiritium* sulle *res*, la *dominica potestas* sui *servi* – pronunciate nell'ambito dell'antico processo per *legis actiones* (come “*aio hanc rem meam esse ex iure Quiritium*”, “dichiaro che questa cosa è mia secondo il diritto dei *Quirites*”¹⁵), mentre non compare mai in riferimento alle *obligationes*, i cd. diritti relativi¹⁶.

quo *Quirites* utuntur: *Romani enim a Quirino Quirites appellantur.*” Sul passo, per tutti, ANTONIO GUARINO, *Le origini quiritarie. Raccolta di scritti romanistici*, cit., pp. 171-173.

¹³ Sulla nozione di *ius Quiritium*, e l'ampio dibattito dottrinario su di essa stratificatosi, cfr., per tutti, GIOVANNI NICOSIA, “*Ex iure Quiritium*”, Torre, Catania. 2018.

Adde, da ultimi, AMALIA FRANCIOSI, *Lo “ius” dei “Quirites” e il Cabirol “dimenticato”: culto e diritto ai primordi della città*, in *Teoria e Storia del Diritto Privato*, 14, 2021, pp. 1-7, EMANUELE STOLFI, *Prima lezione di diritto romano*, Laterza, Bari – Roma, 2023, p. 80ss.

¹⁴ ANTONIO GUARINO, *Le origini quiritarie. Raccolta di scritti romanistici*, cit., pp. 1973, 171-173, 178-179.

¹⁵ FRANCESCO PAOLO CASAVOLA, *Fondamenti del diritto antico*, in *Iura & Legal Systems* 2 (2015), pp. 275-280. Cfr. ANDRÉ MAGDELAINE, *Quirinus et le droit (“spolia opima”, “ius fetiale”, “ius Quiritium”)*, cit., in *MEFRA* 96/1, 1984, pp. 219-234.

¹⁶ LUDWIG MITTEIS, *Römisches Privatrecht bis auf die Zeit Diokletians*. 1. Bd. *Grundbegriffe und Lehre von den juristischen Personen*, Adamant, Berlin 1908, p. 7. Cfr. ANTONIO GUARINO, *Le origini*

E, per quanto semplice e primitivo possa essere, non si può immaginare un sistema giuridico che difenda la sola proprietà individuale, senza riconoscere crediti e debiti.

3. *Initium civitatis*

L'espressione "*ex iure Quiritium*" (che non compare mai in fonti precedenti all'età ciceroniana¹⁷), pertanto, avrebbe avuto la sola funzione di indicare i diritti assoluti, come equivalente di "*erga omnes*"¹⁸, e non avrebbe rinviato a un arcaico sistema giuridico, distinto dallo *ius civile*, che, probabilmente, in quanto tale, come già detto, non è mai esistito, o del quale, comunque, non abbiamo notizia.

Secondo il racconto di Pomponio, nel *liber singularis enchiridii*, agli inizi della sua storia civile (*initio civitatis nostrae*), il popolo romano viveva senza una *lex certa* e un *ius certum*, e tutto era deciso dai re con la sola forza (*manu*). Ma, ad un certo momento, quando la città si fu in qualche modo rafforzata (*aucta ad aliquem modum civitate*), Romulus avrebbe diviso il popolo in trenta *partes*, che poi chiamò *curiae*, così dette in quanto adibite ad avere *cura* dello stato attraverso i pareri (*sententiae*) di tali *partes*. Il re iniziò quindi a proporre (*tulit*) al popolo queste sentenze, affinché le valutassero ed, eventualmente, approvassero, trasformandole così in leggi, dette, appunto, *curiatae*, e lo stesso continuarono a fare i suoi successori. Nacquero così – anche se Pomponio non lo dice espressamente, ma lo lascia chiaramente dedurre – quella *lex certa* e quel *ius certum* che prima sarebbero mancati¹⁹.

Tale narrazione – anche se, come è stato notato²⁰, complessivamente coe-

quiritariae. Raccolta di scritti romanistici, cit., pp. 180-181.

¹⁷ Se ne parla, infatti, in: Cic., *pro Mur.* XII.26; in *Verr.* II.2.12.31; Gai I. 54, 1.119; II.24; 3.167; IV.16, 34, 36, 41, 45, 86, 193; Prob., *Fr. Einsiedl.* 32; Front., *Contr. agr.* XLIV.8; *Fr. Berolin. De iudiciis* I.1. Cfr. ANTONIO GUARINO, *Le origini quiritarie*. Raccolta di scritti romanistici, cit., pp. 173, 189; ANDRÉ MAGDELAIN, *Quirinus et le droit*. ("*spolia opima*", "*ius fetiale*", "*ius Quiritium*"), cit., pp. 224-225.

¹⁸ LUDWIG MITTEIS, *Römisches Privatrecht bis auf die Zeit Diokletians*. 1. Bd. *Grundbegriffe und Lehre von den juristischen Personen*, cit.

¹⁹ Pomp., *Lib. sing. ench.*, Dig. I.2.2: *Initio civitatis nostrae populus sine lege certa, sine iure certo primum agere instituit, omniaque manu a regibus gubernabantur. Postea aucta ad aliquem modum civitate ipsum Romulum traditur populum in triginta partes divisisse, quas partes curias appellavit propterea, quod tunc rei publicae curam per sententias partium earum expediebat, et ita leges quasdam et ipse curiatus ad populum tulit, tulerunt et sequentes reges.*

Sul passo, e le sue svariate interpretazioni dottrinarie, per tutti, cfr. ANTONIO GUARINO, *Storia del diritto romano*, IV ed., Jovene, Napoli 1959, pp. 129-131; ID., *Le origini quiritarie*. Raccolta di scritti romanistici, cit., pp. 10-11; 46-47; UGO COLI, *Regnum*, in *SDHI*, 17, 1951, pp. 1-3.

²⁰ ANTONIO GUARINO, *Storia del diritto romano*, cit., IV ed., Jovene, Napoli, 1959, p. 130.

rente con la tradizione canonica della nascita di Roma, che vede la città, secondo Tito Livio, sorta da una disordinata *multitudo*, “*obscura atque humilis*”, di gente senza patria e civiltà²¹, miracolosamente trasformata in una comunità civile e organizzata, retta da solide istituzioni, unicamente grazie al benefico e provvidenziale regno di Romulus – presenta, anche tenendo conto del suo carattere eminentemente leggendario, dei tratti decisamente inverosimili.

Potrebbe non stupire il carattere ingenuo del racconto, laddove la creazione delle *curiae*, delle leggi e del diritto viene rappresentata come un evento immediato e taumaturgico, dovuto alla superiore capacità di un uomo dalle straordinarie virtù, in grado di permettere, da solo, il passaggio di un intero popolo da uno stato brado e ferino alla matura condizione di una società organizzata e strutturata. Si tratta di un metodo narrativo comune alla storiografia antica, che interessa tutti i passaggi cruciali della storia (per esempio, la fine del regno e l’avvento della repubblica, anch’esso raffigurato come istantaneo), e che trova ampio riscontro nelle rappresentazioni delle origini di Roma fornite da autori quali Livio, Dionigi o Plutarco.

Ma, al di là di questo, salta agli occhi il carattere decisamente fantasioso e inverosimile della bizzarra etimologia di *curiae* da “*cura rei publicae*” (“estrosa” e “davvero difficile da mandar giù”²²), che non ha alcun riscontro logico o linguistico. Nessuna fonte poi, attesta una facoltà legislativa dei *comitia curiata*, che avrebbero avuto funzioni di altro genere (la stessa *lex curiata de imperio*, di cui comunque si sa molto poco, sarebbe consistita unicamente in un giuramento di fedeltà al nuovo re²³). Non si chiarisce cosa fosse quel *populus* a cui Romulus avrebbe proposto le *sententiae-leges* delle *curiae*, e decisamente incongrua, poi, appare la contrapposizione tra il passato “primitivo”, nel quale tutto sarebbe stato deciso con la forza dai re, e il successivo periodo della civiltà e del diritto, segnato dal potere delle *curiae* e dall’autorità delle loro *leges*. Pomponio, infatti, collega la prima fase alla sovranità di una pluralità di *reges* (*omnia a regibus gubernabantur*), e la seconda a quella del solo Romulus: ma come sarebbe stato possibile ciò, se Romulus fu il primo re di Roma?

Ma quel che ci interessa maggiormente, del racconto di Pomponio (e di Livio), è che in esso l’inizio della civiltà, della legge e del diritto – che vengono fatti coincidere – è fatto risalire all’opera di Romulus, senza bisogno di evocare lo *ius Quiritium*, né di precisare che il popolo dei Romani sarebbe stato

²¹ Liv. I.8.5.

²² ANTONIO GUARINO, *Storia del diritto romano*, cit., p. 130.

²³ ANTONIO GUARINO, *Le origini quiritarie. Raccolta di scritti romanistici*, cit., p. 156.

il popolo dei *Quirites*, e che questi ultimi sarebbero figurati come discendenti del dio Quirinus. La città di Roma, con le sue istituzioni e il suo diritto, è creata da un uomo, non da un dio, e il suo stesso nome, col suo evidente legame con quello del primo re, sta a ricordarlo.

Appare verosimile, pertanto, che tanto la parola *Quirites* quanto l'espressione *ius Quiritium*, pur venendo usate con riferimento a una remota antichità, siano state create, come già accennato, in una fase avanzata della storia della repubblica, in relazione al bisogno teorico di giustificare la distinzione tra lo *ius civile* e lo *ius honorarium*.

Si può pensare che, una volta consolidatosi lo *ius gentium*, dopo le guerre puniche, e ormai avviatosi il processo di crisi della *libera res publica*, quando ormai i *filii familias* e i *peregrini* erano universalmente riconosciuti come attori nel grande teatro dell'economia mediterranea, la loro esclusione da una larga quantità di potenzialità giuridiche, in forza del formalismo dello *ius civile*, non sia stata più capita. Se gli stranieri e i sottoposti alla *patria potestas* erano soggetti abili ad agire sul piano commerciale, come poteva spiegarsi che a loro fosse preclusa una serie di atti e di diritti? Che senso aveva questa barriera, in ragione delle non appartenenza a una categoria, quale quella dei *Quirites*, il cui senso non veniva ormai più compreso? Perché, come ricorda Cicerone, chi non apparteneva a tale gruppo non poteva agire "*ex iure Quiritium*"?²⁴

La contrapposizione tra *ius civile* e *ius honorarium* ebbe anche una connotazione religiosa, giacché il primo fu elaborato, interpretato e applicato soprattutto da parte della giurisprudenza pontificale, per la quale la ricerca e la definizione dello *ius*, il diritto umano, avveniva sempre all'interno del perimetro invalicabile del *fas*, ossia di ciò che era considerato lecito o obbligatorio secondo la volontà degli dèi²⁵. Il nuovo *ius honorarium*, invece, si affermò in funzione chiaramente antireligiosa e anti-pontificale, sulla base di motivazioni esclusivamente economiche, e la sua interpretazione fu affidata alla giurisprudenza cd. "laica", i cui primi segnali risalgono già alla seconda metà del III secolo a.C., e che si sarebbe poi ampiamente sviluppata nelle epoche successive²⁶.

Le regole delle XII Tavole, in teoria, non potevano essere modificate, in ragione della loro presunta natura "eterna" e immutabile, pur dovendosi continuamente ricorrere a tutta quella serie di elusioni, aggiramenti, stratagemmi

²⁴ Cfr. Cic., *Pro Caec.* XXXIII.96: *Qui enim potest iure Quiritium liber esse is, qui in numero Quiritium non est?* Cfr. ANTONIO GUARINO, *Le origini quiritarie. Raccolta di scritti romanistici*, cit., p. 269.

²⁵ Cfr. FRANCESCO PAOLO CASAVOLA, *Fondamenti del diritto antico*, cit.

²⁶ Per tutti, cfr. MARIO TALAMANCA, *Lineamenti di storia del diritto romano*, Giuffrè, Milano, 1989, pp. 297-302.

e *fictiones* che andarono a dare corpo al nuovo *ius gentium*, sistematicamente volto ad aggirare ed eludere il formalismo dello *ius civile*²⁷. E può essere sorta, in tale contesto, l'esigenza di spiegare tale immodificabilità con una “sacralizzazione” dello *ius civile*, che, relativamente ai diritti soggettivi assoluti, sulle persone e sulle cose, sarebbe stato rappresentato, in alcuni suoi aspetti, come definitivo e intangibile, in quanto di origine divina.

4. “*Ex iure Quiritium*”

È possibile immaginare che lo *ius civile*, almeno in alcuni suoi istituti, sia stato definito *ius Quiritium* per sottolinearne l'immutabilità, collegandolo a Quirinus, il “dio legislatore” degli antichi *Quirites*, lasciando intendere che egli avrebbe dettato loro i principi immutabili del diritto, e ciò anche quando i *Quirites* sarebbero scomparsi, e il dio sarebbe diventato (anche attraverso una specifica funzione a esso assegnata sul piano giuridico²⁸) il protettore dell'intera comunità dei *cives*.

La giurisprudenza laica non avrebbe mai avuto la forza di alterare quelle parti dello *ius civile* che erano state scolpite e “sacralizzate” nel codice decemvirale. Per giustificare tale barriera, tale impotenza, tornò utile, appunto, a partire dalla tarda repubblica, il riferimento a un fantomatico *ius Quiritium*, che, proprio per il suo collegamento con Quirinus, non poteva essere alterato. È così che può spiegarsi, probabilmente, l'espressione “*ex iure Quiritium*”, usata per indicare ciò che, appunto, non può essere posto in discussione.

Essa sarebbe stata formalmente abolita da Giustiniano, con una costituzione del 531²⁹, nell'ambito del suo generale progetto (alquanto velleitario e incompiuto) di aggiornamento e revisione del linguaggio giuridico. Quando ciò avvenne, tale formula, in realtà, era già completamente svuotata di utilità pratica, avendo perso senso da ormai molti secoli. E lo stesso significato di *ius civile* non aveva più importanza, in un'epoca in cui, ormai, contava solo la legislazione imperiale e la *lex Romana Christiana*, tanto che l'imperatore lo assimila disinvoltamente allo *ius Quiritium*, in modo chiaramente errato. Ma è pensabile che, anche ai tempi in cui la formula “*ex iure Quiritium*” veniva usa-

²⁷ Cfr. FELICE COSTABILE, *Storia del diritto pubblico romano*, II ed., Iiriti, Reggio Calabria 2011, pp. 117-120, MATTEO MARRONE, *Istituzioni di diritto romano*, II ed., Palumbo, Palermo, 1994, pp. 26-33.

²⁸ Lo evidenzia ANDRÉ MAGDELAIN, *Quirinus et le droit*. (“*spolia opima*”, “*ius fetiale*”, “*ius Quiritium*”), cit., facendo emergere tale influenza su tre piani distinti ma collegati: *spolia opima*, *ius fetiale*, *ius Quiritium*.

²⁹ Cod. Iust. VII.25.1, VII.31.1: *Cum nostri animi vigilantia ex iure Quiritium nomen et substantiam sustulerit*. Cfr. ANTONIO GUARINO, *Le origini quiritarie*. Raccolta di scritti romanistici, cit., 182.

ta, il suo significato dovesse apparire alquanto oscuro e incerto, in quanto deputato a spiegare l'anacronismo di qualcosa che appariva poco comprensibile.

5. *Antico e moderno*

La categoria dello *ius Quiritium* – che, come ricordato, non compare in fonti precedenti al primo secolo a.C. – potrebbe essere sorta, pertanto, in un'età in cui non vi era dubbio che, nella larga maggioranza dei casi, a prevalere, nella prassi, nella giurisprudenza e nella giurisdizione, era il diritto onorario, che rappresentava le nuove e prevalenti esigenze della società mercantile e imprenditoriale³⁰. Col suo nome, essa avrebbe rinvio a qualcosa di arcaico, di primigenio, all'originario diritto dei primi *patres familias*. Ma, in realtà, la sua creazione risponderebbe a un'esigenza di novità e modernità. Non se ne spiegherebbe la ragione, se non in un'ottica di contrapposizione di un qualcosa di “antico” a qualcosa di “moderno”.

Sul senso di tale creazione si possono ancora avanzare delle ipotesi.

Si potrebbe pensare che essa sia stata ideata come estremo tentativo della società patriarcale e gentilizia di difendere i propri privilegi, tutelati dallo *ius civile*, minacciati dall'avanzare dei nuovi tempi e dall'evoluzione di Roma in senso imperiale e cosmopolita.

Ma si potrebbe anche supporre, e appare più verosimile, il contrario, ossia immaginare che la categoria sia stata costruita in senso spregiativo, per stigmatizzare dei formalismi ritenuti ormai arcaici, obsoleti e sorpassati, che potevano e dovevano essere elusi e aggirati, anche se non potevano essere, più semplicemente, abrogati, e ciò in ragione della loro origine divina, collegata al dio Quirinus, padre dei *Quirites*, ossia dei Romani.

Si può quindi pensare a una divisione di compiti che sarebbe stata ideata nell'attribuire l'origine della città, e delle sue leggi, da una parte, a Romulus, e, dall'altra, alla sua trasfigurazione divina, Quirinus: al primo il merito di avere creato lo *ius certum* e la *lex certa*, e di avere quindi avviato la formazione dello *ius civile Romanorum*, al secondo quello di avere generato il cd. *ius Quiritium* (privo, in realtà, di una effettiva consistenza storica, e utile solo a “sacralizzare” gli antichi formalismi decemvirali).

Romulus e Quirinus, in questo senso, appaiono scissi, ma strettamente connessi. Rappresentano due “città” diverse, legate da un apparente rapporto di derivazione, ma anche di antagonismo. Un legame conflittuale che riflette

³⁰ Cfr. MARIO TALAMANCA, *Lineamenti di storia del diritto romano*, cit., pp. 130-164.

quello espresso dall’antica locuzione *Populus Romanus Quirites*, “prefigurazione lontana della futura *respublica*, che ha la *civitas Quiritium* per nucleo e ragione di vita, ma che si estende ben oltre i confini territoriali e strutturali della *civitas*”³¹.

Il popolo romano e i *Quirites* stanno insieme, ma non sono la stessa cosa, il primo ingloberà in sé i secondi, che, però, resteranno sempre (almeno fino a Giustiniano, che li farà coincidere) ‘altro’ da esso, così come Quirinus sarà sempre “altro” da Romulus.

È quindi possibile immaginare che Quirinus, in qualità di dio della *civitas* delle origini, dei suoi primi abitanti, i *Quirites*, e delle sue organizzazioni sociali, le *curiae*, sia stato utilizzato in una fase di profonda trasformazione sociale, politica e giuridica come rappresentante di quella *lex certa* e quello *ius certum* che, secondo Pomponio, avrebbero permesso all’informe *multitudo* di evolversi in *civitas*. Ma quell’arcaico diritto – che si poneva in tal modo al di fuori del novero delle cose umane, soggette nel tempo ai naturali processi di revisione e modifica – non era, in realtà, che un frutto del cambiamento.

I nuovi scambi mercantili tra Romani e stranieri avrebbero infatti fatto sorgere l’esigenza di dare spiegazione alla persistenza di arcaici formalismi e divieti, che non trovavano più una comprensibile ragione economica: e la risposta a tale necessità sarebbe stata il richiamo a un inderogabile dovere di obbedienza a un arcano *ius Quiritium*, il diritto dei *Quirites*, sacro e inviolabile in quanto voluto da Quirinus.

6. Un dio solo romano

È anche alla luce di questo intrinseco legame tra Quirinus, i *cives*, le *curiae* e i *Quirites* che va interpretata la mancata partecipazione del dio al grande fenomeno di ellenizzazione del Pantheon romano.

Il contatto tra Roma e la *koinè* greco-etrusco-italica, com’è noto, comincia già dai primordi, attraverso la Magna Grecia, per poi intensificarsi a partire dalla fine del III secolo a. C., segnatamente dalla conquista di Siracusa da parte della repubblica, nel 212 a.C., che avrebbe segnato, secondo Tito Livio³², l’“*initium mirandi Graecarum artium opera*”, l’inizio dell’ammirazione delle opere d’arte greche.

Gli effetti di questa influenza e contaminazione, com’è risaputo, sarebbero

³¹ ANTONIO GUARINO, *Le origini quiritarie. Raccolta di scritti romanistici*, cit., pp. 15-16, e dottrina *ivi* cit. Cfr. anche p. 101.

³² XXV.4.1-2.

stati molto profondi, a ogni livello culturale, su ogni settore dell'elaborazione scientifica e artistica – con l'unica eccezione della cultura giurisprudenziale, che avrebbe continuato a svilupparsi su un piano essenzialmente autoctono – e, in particolare, sul terreno religioso. Di fronte alla “raffinata cultura ellenistica”, la precedente religione romana appare rapidamente “povera”, e “i poeti, gli scrittori, gli eruditi romani, imbevuti di cultura ellenistica, provano il bisogno di ‘elevare’ anche le avite tradizioni religiose a un livello accettabile dalla sensibilità ellenistica”³³.

I primi culti greci risultano ufficialmente introdotti nell'Urbe già poco dopo la cacciata degli Etruschi (Apollo nel 496 – se non prima –, la triade di Liber, Libera e Cerer nel 496³⁴, Castor nel 484³⁵). Un fenomeno che investe, contemporaneamente e parallelamente, religione, letteratura e arte figurativa, e che si intensifica e diventa irreversibile a seguito del complesso assoggettamento della Grecia, con la conquista, da parte di Lucio Mummio, nel 146 a.C. (stesso anno in cui cade definitivamente Cartagine), di Corinto, capitale della lega delle città achee.

Gli dèi di Roma presto sarebbero stati tutti identificati con quelli greci (seguiti, dopo la vittoria di Augusto su Antonio e la fondazione dell'impero, anche dalle divinità egizie e, in genere, d'Oriente).

Roma sarebbe rapidamente diventata – già prima dell'instaurazione formale del principato – una realtà completamente diversa: cosmopolita, poliglotta, mercantile, marinara, multiculturale, e l'idea di *res publica*, nella nuova accezione globale e inclusiva, sarebbe stata la base, il cemento comune di questo nuovo mondo.

La progressiva e sistematica ellenizzazione porta a considerare una serie di dèi della religione romana e greca come accostabili o sovrapponibili, se non come divinità uniche con nomi diversi: Iuppiter sarebbe anche Zeus, Iuno Hera, Mars Ares, Minerva Athena, Diana Artemis, Venus Aphrodite, Neptunus Poseidon, Volcanus Efaistos, Mercurius Hermes, Bacchus Dionysios ecc. Un processo, ovviamente, complesso e dinamico, che non ha mai un approdo definitivo e non porta mai all'annullamento delle specifiche caratteristiche

³³ ANGELO BRELICH, *Quirinus. Una divinità romana alla luce della comparazione storica*, in *SMSR*, 31, 1960, pp. 63-119, ora in *Id., Tre variazioni romane sul tema delle origini*, I ed. Edizioni dell'Ateneo, Roma, 1955, II ed. Edizioni dell'Ateneo, Roma 1976, III ed., a cura di ANDREA ALESSANDRI, pref. di ENRICO MONTANARI (da cui si cita), Editori Riuniti, Roma, 2010, p. 192: “essi, perciò, le ‘interpretano’ con i criteri e secondo gli schemi del pensiero ellenistico, oppure le ‘abbelliscono’ applicando a esse i procedimenti poetici e artistici [...] che soddisfano il gusto ellenistico”.

³⁴ Cfr. RENATO DEL PONTE, *Dèi e miti italici*, Arya, Genova, 1985; ITALO LANA, *Storia della civiltà letteraria di Roma e del mondo romano. Letteratura latina*, D'Anna, Messina-Firenze, 1984, pp. 11-12.

³⁵ CLAUDIA SANTI, *Castor a Roma. Un dio ‘peregrinus’ nel Foro, Agorà e Co.*, Lugano, 2017.

che, nei vari contesti, le divinità avevano assunto nelle specifiche tradizioni culturali³⁶.

Solo due, tra le maggiori divinità del pantheon romano, sfuggono al processo di ellenizzazione: Ianus e Quirinus.

Sia la divinità degli inizi che quella “politica” e “civica” (apparentate al punto da produrre l’epiclesi Ianus Quirinus)³⁷ dimostrano infatti peculiarità tali da resistere, impermeabili, a ogni forma di assimilazione, ribadendo la loro naturale saldatura al contesto d’origine.

Come poteva infatti Quirinus, dio delle *curiae*, dei *Quirites*, dei *cives*, emblema e rappresentante della città di Roma, trovare un corrispettivo in una divinità sorta in un differente contesto storico e culturale? Se la civiltà romana tende a rappresentare sé stessa in modo epico e retorico, tanto da far coincidere mito e storia e ricondurre tutto al suo seno, facendo collimare *Urbs* e *Orbis*, microcosmo e macrocosmo, come poteva il “patrono” di tale realtà “immigrare” dall’esterno?

In questo senso, la mancata ellenizzazione di Ianus Quirinus va vista non come una forma di ‘eccezione’, ma come un ulteriore segno distintivo della peculiare funzione civica e politica del dio dei Quiriti, delle curie e dei cittadini, che, in quanto veicolatore di tale specifico messaggio, doveva essere sempre percepito come direttamente legato alla specifica storia dell’*Urbs*, e non dell’*Orbis* che da essa sarebbe stata plasmata.

³⁶ L’assimilazione tra gli dèi romani e greci è stato oggetto di ampie investigazioni da parte della dottrina storico-religiosa. Cfr., in generale, ANGELO BRELICH, *Introduzione alla storia delle religioni*, Edizioni dell’Ateneo, Roma, 1965; DOMINIQUE BRIQUEL, *Romulus jumeau et roi. Réalités d’une légende*, Realia (Collection dirigée par Jean-Noël Robert), Paris, 2018, JACQUELINE CHAMPEAUX, *La religion romaine*, Livre de Poche, Paris 1998, ed. it.: *La religione dei romani*, Feltrinelli, Milano, 2002, GEORGES DUMÉZIL, *La Religion romaine archaïque*, cit., KURT LATTE, *Römische Religionsgeschichte*, Beck, München, 1960, ENRICO MONTANARI, *Categorie e forme nella storia delle religioni*, Jaca Book, Milano, 2001, FEDERICO SANTANGELO, *La religione dei Romani*, Laterza, Roma-Bari 2022, JOHN SCHEID, *La religion des Romains*, Armand Colin, Paris, 1998, ed. it.: *Rito e religione dei Romani*, Sestante, Bergamo, 2009, ROBERT TURCAN, *Rome et ses dieux*, Hachette, Paris, 1998, *passim*.

³⁷ Sul punto, rinvio al mio volume di prossima pubblicazione (v. nt. 1).